

N. R.G. 54-1/2024



Tribunale Ordinario di Fermo

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO**

Il Tribunale, riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Sara Marzialetti	Presidente rel.
dott. Mariannunziata Taverna	Giudice
dott. Francesco De Perna	Giudice

nel procedimento n. 54-01/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio, promosso da:

BENIGNI MARTINA nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.09.1967, Cod. Fisc. BNGMTN 67P62 H769Y, residente in Ripatransone (AP) Via dei Tigli n. 11, rappresentata dall' Avv. Ettore Strappelli (C.F. STRTTR61E07F844M, pec avvettostrappelli@cnfpec.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Benedetto del Tronto (AP), Via Pasubio n. 36 (FM), giusta procura agli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: Apertura liquidazione controllata del patrimonio.

- Visto il ricorso in data 18.09.2024, con il quale la ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata, ed esaminata la relativa documentazione prodotta;
- vista l'integrazione alla relazione ex art. 269, comma 2 del CCII depositata in data 22.11.2024 dal gestore della crisi Avv. Paolo Cerolini, in osservanza del decreto interlocutorio del 19.11.2024;
- esaminata la documentazione allegata in data 3 luglio 2025, in conformità a quanto richiesto con decreto interlocutorio del 15 aprile 2025;
- considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene

contenzioso in senso proprio e richiede quindi la convocazione delle parti solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

- ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

- considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori rispetto al ricorso presentato e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, atteso che:

a) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 CCII, in Ripatransone (AP), Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Fermo (cfr. all. 5 relazione gestore della crisi; certificato residenza e stato di famiglia);

b) sussiste la legittimazione dell'istante, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

c) al ricorso è stata allegata una relazione in data 18.09.2024, redatta dall'OCC Avv. Paolo Cerolini, successivamente integrata in data 22.11.2024 in ossequio all'ordinanza del 19.11.2024 che espone una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

d) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

e) ricorre nella specie una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso; in particolare, l'origine dello stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCII risiede negli esiti infausti dell'attività imprenditoriale già svolta dalla ricorrente, conseguenti ad un accertamento fiscale avvenuto nel corso dell'anno 2013, che ha coinvolto la stessa ricorrente quale socia della società "Officine Pignotti Infissi S.r.l." con sede legale in Ripatransone (AP) zona industriale San Salvatore scn, Cod. Fisc. 01663790440, società cancellata dal Registro delle Imprese in data 14.01.2010, atteso che con sentenza n. 673/2021 la Commissione Tributaria Regionale delle Marche ha confermato gli avvisi di accertamento notificati nei confronti dei soci di detta s.r.l., relativi a *"... un recupero diretto nei confronti degli ex soci di poste tributarie passive che erano già state riscontrate dalla Guardia di finanza in occasione di un controllo ispettivo generale terminato con la notifica di altrettanti processi verbali di constatazione per gli anni 2007 2008 e 2009"* (cfr. pag. 5 relazione gestore della crisi);

f) il passivo è pari a complessivi € 801.585,35, maturato nei confronti di: Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. per euro 151.290,13 (Ipoteca di primo grado); Agenzia Entrate Riscossione per euro 637.375,43 (Ipoteca di secondo grado fino a € 629.967,78); Regione Marche per euro 2.919,79 (2285,09 privilegio; 634,70 chirografo); compenso dell'Avv. Strappelli, difensore della ricorrente, per euro € 10.000,00 in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis, n. 2, c.c. (cfr. pag. 15 relazione gestore della crisi);

g) vanno altresì considerate spese prededucibili per ulteriore complessivo importo pari a € 47.991,22, oltre oneri di legge, così determinabili: € 22.491,22, oltre c.a.p. 2% e i.v.a. 22%, quale compenso del gestore della crisi secondo l'attivo il passivo già indicati dalla ricorrente, ridotto del 30% ed approvato dalla ricorrente (cfr. all. 12 relazione gestore della crisi); € 10.000,00 quale compenso dell'esperto estimatore nell'esecuzione immobiliare n. 243/2010 R.G.E. circa oltre oneri di legge; € 5.000,00 oltre oneri di legge quale compenso del custode nella citata procedura esecutiva; € 4.500,00 quale compenso del professionista delegato, determinato considerando l'esito positivo della prossima vendita all'asta, detratti la quota spettante all'aggiudicatario e il compenso della fase di distribuzione, circa oltre agli oneri dovuti per legge; € 6.000,00, oltre oneri di legge, per spese legali in prededuzione del creditore precedente, nell'esecuzione immobiliare sopra indicata (cfr. pag. 11 e 12 rel. gestore della crisi);

h) il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dal coniuge ~~XXXXXXXXXXXX~~ nato il ~~XXXX/XX/XXXX~~ in ~~XXXXXXXXXXXX (AP)~~ Cod. Fisc. ~~XXXXXXXXXXXX~~, avendo la figlia della ricorrente, ~~XXXXXXXXXX~~, nata il ~~XXXX/XX/XXXX~~ in ~~XXXXXXXXXXXX (AP)~~, Cod. Fisc. ~~XXXXXXXXXXXX~~, recentemente costituito un proprio nucleo familiare; in relazione alla situazione economica della famiglia, occorre rilevare che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa e ha dichiarato di non aver percepito alcun reddito negli anni 2023 e 2024 e nel I semestre dell'anno in corso (cfr. autocertificazione in data 3.7.2025), a differenza del coniuge, il quale percepisce un reddito annuo di € 27.600,00 lordi quale dipendente della Società "~~XXXXXXXXXXXX~~", come emerge dal CUD allegato (cfr. all.n.6 relazione gestore della crisi); la ricorrente dichiara di sostenere spese mensili, per il sostentamento della famiglia, pari a complessivi € 1.850,00 mensili (cfr. tabella pag. 14 relazione gestore della crisi);

h) la ricorrente è proprietaria dei seguenti beni immobili:

1) garage in Ripatransone (AP), Via dei Tigli 11, quartiere San Salvatore, della superficie commerciale di mq.172,60, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 46 particella 446 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 130mq, rendita 134,28 Euro, indirizzo catastale: Contrada San Salvatore snc, piano: S1, derivante da costituzione del

20/06/2007 prot. n.0203740 in atti dal 20/06/2007; tale immobile è stato venduto al prezzo di aggiudicazione di € 43.500,00 alla Società "~~SAIPINOTIC S.p.A.~~", che ha provveduto al pagamento;

2) appartamento a Ripatransone (AP), Via dei Tigli 11, quartiere San Salvatore, della superficie commerciale di mq.127,10, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 46 particella 446 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 6 vani, rendita 356,36 Euro, indirizzo catastale: Contrada San Salvatore, piano: Terra, derivante da costituzione del 20/06/2007 prot. n.0203740 in atti dal 20/06/2007;

3) appartamento a Ripatransone (AP), Via dei Tigli 11, quartiere San Salvatore, della superficie commerciale di mq.107,90, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 46 particella 446 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 5,5 vani, indirizzo catastale: Contrada San Salvatore snc, piano primo, derivante da costituzione del 20/06/2007 prot. n.0203740 in atti dal 20/06/2007;

4) appartamento in Ripatransone (AP), Via dei Tigli 11, quartiere San Salvatore, della superficie commerciale di mq.136,70, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 46 particella 446 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8 vani, rendita 475,15 Euro, indirizzo catastale: Contrada San Salvatore snc, piano, derivante da costituzione del 20/06/2007 prot. n.0203740 in atti dal 20/06/2007;

tutti i beni immobili sopra indicati, oggetto dell'esecuzione immobiliare iscritta al n. 243/2010 R.G.E. presso il Tribunale di Fermo, sono stati stimati dall'esperto nominato dal Giudice dell'Esecuzione (cfr. all.n.7 relazione Gestore della Crisi) e sugli stessi sono state iscritte e trascritte le seguenti formalità pregiudizievoli (cfr. all. n.8 relazione del Gestore della Crisi): ipoteca volontaria iscritta il 11.8.2006 a Fermo al n.1925 Reg. Part., a favore di Unicredit Banca S.p.A. contro Benigni Martina, a garanzia del mutuo condizionato di € 140.000,00 della durata di anni 25; ipoteca legale ai sensi dell'art.77 del D.P.R. n. 602 del 1973 e D.Lgs. n. 46 del 1999 iscritta a Fermo il 19.12.2008 al n.2583 Reg. Part, per l'importo di € 2.224,08 a garanzia della somma di € 1.112,04, contro Benigni Martina, gravante sul sub 2 della part. 446 del foglio 46 (a tale formalità risulta correlata l'annotazione n.1115 del 14.09.2012 di cancellazione totale); ipoteca giudiziale iscritta il 21.2.2019 al n.195 Reg. Part., a favore di Agenzia Entrate - Riscossioni, contro Benigni Martina, derivante da Ruolo e Avviso di Accertamento esecutivo; pignoramento trascritto a Fermo il 24.11.2010 al n. 5424 Reg. Part. a favore della Unicredit Consumer Financing Bank S.p.A. contro Benigni Martina; sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. trascritto in data 26.10.2012, Reg. Part. n. 5494 contro Benigni Martina (a tale formalità è correlata l'annotazione n. 914 del 22.10.2021 di dissequestro);

la ricorrente è proprietaria anche dei seguenti beni mobili registrati:

- Fiat Panda targata DE 503 DJ immatricolata in data 14.3.2007, il cui valore di mercato desumibile dalle indicazioni delle riviste specializzate ammonta a circa € 2.000,00;

- Mercedes Station wagon targata FG 158 ND, immatricolata in data 13.2.2017, il cui valore di mercato è individuabile in € 5.000,00 (su tale bene sono trascritti; verbale di pignoramento del 27.4.2018, R.P. A014234RI, in favore dell' Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.A.; provvedimento di fermo amministrativo del 19.9.2018, R.P. A031289K del 20.9.2018); tale autovettura risulta indispensabile per gli spostamenti del nucleo familiare e, quindi, da non ricomprendersi nella liquidazione;

- la ricorrente risulta essere, altresì, proprietaria di arredi collocati nell'immobile adibito ad abitazione, di scarso valore poiché acquistati da molti anni e quindi non compresi nella liquidazione. La ricorrente possiede, inoltre, le seguenti disponibilità liquide:

- libretto bancario recante il saldo attivo di € 35.500,00 oltre interessi, presso la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone del Fermano; tale somma tuttavia è sottoposta a vincolo pignoratorio del mutuo chirografario n. 009/002/401731 con scadenza al 31.3.2031, per l'importo di € 35.197,64 stipulato dalla predetta Banca in data 21.3.2023 con ~~XXXXXXXXXX~~ Cod. Fisc. ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ (cfr. all.n.10 relazione O.C.C.) e l'atto costitutivo della garanzia potrà essere oggetto di valutazione del liquidatore per l'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 274, comma 2, CCII;

i) la ricorrente mette a disposizione: il valore dei beni immobili sopra indicati, individuabile in € 357.877,50 quale prezzo base della successiva vendita all'asta nell'ambito della esecuzione immobiliare n. 243/2010 R.E.; la somma di € 43.500,00 quale ricavato della vendita del garage nella stessa procedura esecutiva in favore di ~~XXXXXXXXXX~~; il valore pari ad euro 2.000,00 dell'autovettura Fiat Panda; la somma di € 35.500,00, all'esito della (eventuale) dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del pegno costituito sul libretto bancario recante il saldo attivo di € 35.500,00 oltre interessi, presso la Banca di Credito Cooperativo di Ripatransone del Fermano, sottoposto a vincolo pignoratorio del mutuo chirografario sopra indicato (cfr. pag. 15 relazione O.C.C. e pag. 2 della relazione integrativa O.C.C. del 22.11.2024);

si escludono dalla liquidazione: la autovettura Mercedes Station wagon per uso della famiglia; le spese necessarie per il mantenimento della famiglia ammontanti ad euro 1.850,00 al mese e sostenute unicamente dal coniuge della ricorrente;

k) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

l) ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di BENIGNI MARTINA nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 22.09.1967, Cod. Fisc. BNGMTN 67P62 H769Y, residente in Ripatransone (AP) Via dei Tigli n.11;

nomina Giudice Delegato la dott.ssa Sara Marzialetti;

nomina liquidatore il gestore della crisi Avv. Paolo Cerolini, con studio in Fermo, Corso Cavour 117;

ordina alla ricorrente il deposito, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ordina al ricorrente ed ai terzi che li detengono la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone l'esclusione dalla liquidazione dell'eventuale futuro reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.850,00 mensili, con obbligo della debitrice di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata, a qualsiasi titolo, che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, in conformità alla disposizione di cui all'art. 272, comma 3-bis, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

autorizza l'istante all'uso ed alla detenzione dell'autovettura Mercedes station wagon targata FG 158 ND nonché all'uso dell'abitazione, come arredata, sita in Ripatransone (AP), via dei Tigli, 11, fino al decreto di trasferimento della proprietà dello stesso immobile;

dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata alla debitrice e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270, comma V e 150 CCII, dal giorno della pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Benigni Martina, con conseguente sospensione della procedura esecutiva iscritta al Tribunale di Fermo al n. R.G.E. 243/2010;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente

sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi ed alle modalità della liquidazione, che depositerà per l'approvazione da parte del giudice delegato, con obbligo di rispettare il termine per la completa esecuzione delle operazioni di liquidazione, come previsto dall'art. 272, comma 3, CCII nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/ rivendica/ restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, nella formulazione introdotta dal D. lgs 13 settembre 2024, n. 136;

- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore ed ai creditori;

- curi l'inserimento della presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Fermo, con oscuramento dei dati sensibili, tra cui in particolare quelli relativi ai familiari.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore, con onere di notifica, da parte di quest'ultimo, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Fermo nella camera di consiglio del 4 luglio 2025

Il Presidente rel.

Sara Marzialetti